(N. 1035)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1950 (V. Stampato N. 1188)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno (SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

col Ministro del Tesoro (PELLA)

col Ministro della Difesa (PACCIARDI)

col Ministro dei lavori pubblici

.(ALDISIO)

col Ministro dei Trasporti (D'ARAGONA)

col Ministro dell' Industria e Commercio (TOGNI)

e col Ministro della Marina mercantile (SIMONINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1950

Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane, delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni

di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio. industria ed agricoltura delle provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sarà comunque ricuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'articolo 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

> Il Presidente della Camera dei deputati GRONCHI.